



MINISTERO DELL'INTERNO

Supplemento straordinario n. 1/48

17 novembre 2025

BOLLETTINO UFFICIALE

DEL

PERSONALE

SOMMARIO

Decreto dipartimentale n. 4165 del 17 novembre 2025. Bando della selezione interna, per la copertura di n. 17 posti per l'accesso alla qualifica di pilota di aeromobile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Decreto n. 4165 del 17 novembre 2025

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTA la legge 5 dicembre 1988, n. 521, recante «Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», e, in particolare, l'articolo 13, comma 4, concernente i requisiti e le modalità di svolgimento dei corsi per le abilitazioni sui vari tipi di aeromobile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per le relative qualificazioni professionali;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D. Lgs n.101 del 2018 e ss.mm.ii., concernente il “Codice in materia di protezione dei dati personali (recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il “Codice dell'amministrazione digitale” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252” e in particolare l'art. 32, come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione del 9 luglio 2009, di equiparazione tra classi di lauree di cui al decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui al decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246», e, in particolare, gli articoli 583 e 586;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89, recanti norme per il riordino degli istituti professionali, tecnici e liceali;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 10 dicembre 2012, concernente «Aggiornamento normativo della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

VISTA la direttiva tecnica del Servizio sanitario del Comando logistico dell'Aeronautica militare del 15 novembre 2012, recante «Standardizzazione ed unificazione delle procedure relative alle visite mediche periodiche del personale militare A.M. e del personale dei Corpi dello Stato addetti ai servizi di aeronavigazione»;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/27 della Commissione del 19 dicembre 2018, recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTE le note a firma del Capo Dipartimento n. 1572 e n. 12651 datate rispettivamente 10 febbraio 2023 e 28 luglio 2023 e del Capo del Corpo datata 11 maggio 2022, con le quali è stato disposto, in ottemperanza a quanto indicato dall'A.G.I.D. (Agenzia per l'Italia Digitale) per l'attuazione del principio del once only, un processo di aggiornamento di tutte le banche dati relative i dati anagrafici, titoli di studio, brevetti e corsi di formazione professionali del personale appartenente al C.N.VV.F.

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 6 febbraio 2024, n. 49, «Regolamento recante modalità di svolgimento delle selezioni interne per l'accesso ai ruoli dei piloti di aeromobile, degli specialisti di aeromobile e degli elisoccorritori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 32 e 35, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;

VISTI il DPCM del 30 ottobre 2023 n. 179, D.M. del 4 giugno 2024 e D.M. del 6 giugno 2024 relativi alla riorganizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno;

VISTA la nota n. 76537 del 9 ottobre 2025 con cui l'Ufficio per la pianificazione delle politiche del personale della Direzione Centrale per le Risorse Umane ha trasmesso il numero dei posti da mettere a concorso per la selezione interna per l'accesso ai ruoli dei piloti di aeromobile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DECRETA

Art. 1

Posti disponibili

È indetta una selezione interna per la copertura di n. 17 posti per l'accesso alla qualifica di pilota di aeromobile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, così suddivisi:

1. l'80 per cento dei posti disponibili, mediante selezione interna per titoli e superamento di un corso di formazione basico per il rilascio del brevetto di pilota di aeromobile.
2. il 20 per cento dei posti disponibili, mediante selezione interna per titoli e superamento di un corso di formazione avanzato per il rilascio del brevetto di pilota di aeromobile.

Il presente bando viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile <http://www.vigilfuoco.it> ed è consultabile, anche, sul sito intranet <http://intranet.dipvvf.it>.

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti gli interessati.

Art. 2

Requisiti di partecipazione

Per l'ammissione alla selezione interna di cui all'articolo 1, sono richiesti i seguenti requisiti:

1. Per l'ammissione alla procedura di cui all'articolo 1, punto 1:
 - a) appartenenza al ruolo dei vigili del fuoco;
 - b) età non superiore a 33 anni;
 - c) anzianità di servizio nel ruolo dei vigili del fuoco non inferiore a diciotto mesi;
 - d) possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
 - e) idoneità fisica, psichica e attitudinale ai servizi di navigazione aerea secondo i parametri individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. Le imperfezioni e le infermità che sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea sono elencate nell'articolo 586 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 e nel decreto del Ministro della difesa adottato ai sensi dell'articolo 583 del medesimo regolamento;
 - f) livello minimo di conoscenza della lingua inglese, certificato (QCER): B1;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

2. Per l'ammissione alla procedura di cui all'articolo 1, punto 2:

- a) età non superiore a 35 anni;
- b) appartenenza al ruolo dei vigili del fuoco;
- c) anzianità di servizio nel ruolo dei vigili del fuoco non inferiore a diciotto mesi;
- d) possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- e) possesso della licenza rilasciata ai sensi della normativa emanata dall'European Aviation Safety Agency (EASA) di pilota commerciale o di linea, in corso di validità per le specifiche categorie di aeromobile;
- f) idoneità fisica, psichica e attitudinale ai servizi di navigazione aerea di classe I, senza limitazioni, secondo i parametri tecnico-sanitari individuati nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/27 della Commissione del 19 dicembre 2018 e nelle relative Acceptable means of compliance (AMC) – Annex 1;

Non è ammesso alle selezioni di cui al presente bando il personale che:

- a) abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria;
- b) che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione;
- c) sia stato dimesso da precedenti analoghi corsi, salvo quanto indicato nell'articolo 9 del D.M. 6 febbraio 2024, n. 49;
- d) sia in possesso di altra specializzazione ovvero frequenti già un corso per il suo conseguimento.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento la verifica dei requisiti per l'accesso e l'esclusione dal concorso con proprio decreto.

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel presente bando e permanere per tutta la durata della procedura selettiva.

Art. 3

Domanda di partecipazione

Il candidato dovrà produrre domanda di ammissione al concorso esclusivamente in via telematica attraverso il sistema SPID (sistema pubblico di identità digitale) o CIE (Carta d'identità elettronica), utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile all'indirizzo <https://concorsionline.vigilfuoco.it>, seguendo le istruzioni ivi specificate.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

La procedura di compilazione ed invio on line della domanda deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile <http://www.vigilfuoco.it>.

Qualora l'ultimo giorno per la presentazione telematica della domanda coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.

La data di presentazione on line della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale è certificata dal sistema informatico che, alle ore 24.00 del termine utile, non permetterà più l'invio del modulo elettronico. In caso di più invii della domanda di partecipazione, entro il termine perentorio, verrà presa in considerazione quella inviata per ultima, intendendosi le precedenti integralmente annullate.

Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso da quello sopraindicato non saranno prese in considerazione.

In caso di avaria temporanea del sistema informatico di acquisizione delle domande, l'amministrazione si riserva di posticipare il termine per il solo invio on line delle stesse, fermo restando il termine di scadenza previsto nel presente bando per il possesso dei requisiti e dei titoli. Dell'avvenuto ripristino e dell'eventuale proroga verrà data notizia con avviso sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile <http://www.vigilfuoco.it>, nella sezione concorsi interni nella pagina dedicata al concorso in oggetto. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.

Nella domanda il candidato deve verificare i dati visualizzati e dichiarati, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle conseguenze penali derivanti da falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, quanto segue:

- a) cognome e nome;
- b) data e luogo di nascita;
- c) domicilio, codice fiscale, recapito telefonico, indirizzo di posta;
- d) possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- e) titoli di studio e titoli aeronautici posseduti ai sensi dell'art. 5 del presente bando;
- f) l'eventuale possesso di titoli preferenziali di cui all'art.5 del D.P.R. n. 487 del 1994 ad eccezione del comma 4 lettera p);
- g) non aver riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- h) non aver riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- i) non essere stato dimesso da precedenti analoghi corsi per insufficiente rendimento o attitudine, da precedenti corsi di formazione per piloti di aeromobile del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco;
- j) non essere in possesso di altra specializzazione del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco o di non frequentare già un corso per il conseguimento di una di esse.

Inoltre, se il candidato partecipa alla selezione di cui al punto 2 dell'art. 2 deve dichiarare:

1. possesso della licenza rilasciata ai sensi della normativa emanata dall'European Aviation Safety Agency (EASA) di pilota commerciale o di linea, in corso di validità per le specifiche categorie di aeromobile;
2. idoneità fisica, psichica e attitudinale ai servizi di navigazione aerea di classe I, senza limitazioni, secondo i parametri tecnico-sanitari individuati nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/27 della Commissione del 19 dicembre 2018 e nelle relative Acceptable means of compliance (AMC) – Annex 1;

I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria finale.

La completezza delle informazioni richieste è indispensabile per le verifiche a carico dell'Amministrazione.

Art. 4

Commissioni esaminatrici

Per l'ammissione al corso di formazione basilico per il rilascio del brevetto di pilota di aeromobile, la Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento; è presieduta da un dirigente superiore del Corpo nazionale ed è composta da un dirigente e da un direttivo che espletano funzioni operative.

Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.

Per l'ammissione al corso di formazione avanzato per il rilascio del brevetto di pilota di aeromobile, la Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento; è presieduta da un dirigente superiore del Corpo nazionale ed è composta da un primo dirigente e da un direttivo che espletano funzioni operative, e da due piloti di aeromobile istruttori. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.

In relazione ad esigenze di carattere logistico e organizzativo, con decreto del Capo del Dipartimento, le commissioni di cui ai paragrafi precedenti, unico restando il presidente, possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non è tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.

Le funzioni di segretario delle commissioni di cui ai paragrafi precedenti sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.

Art. 5

Titoli e punteggi

Sono ammessi a valutazione i titoli di studio e i titoli aeronautici di seguito indicati:

Parte I – Titoli di studio:

a) Lauree magistrali di seguito indicate:

- | | |
|---|---------|
| 1) laurea magistrale nell'ambito delle facoltà di ingegneria e architettura | punti 3 |
| 2) laurea magistrale in scienze e tecnologie della navigazione (LM-72) | punti 3 |
| 3) laurea magistrale in biologia (LM-6) | punti 2 |
| 4) laurea magistrale in informatica (LM-18) | punti 2 |
| 5) laurea magistrale in scienze chimiche (LM-54) | punti 2 |
| 6) laurea magistrale in scienze e tecnologie agrarie (LM-69) | punti 2 |
| 7) laurea magistrale in scienze e tecnologie della chimica industriale (LM71) | punti 2 |
| 8) laurea magistrale in scienze e tecnologie forestali e ambientali (LM-73) | punti 2 |
| 9) laurea magistrale in scienze e tecnologie geologiche (LM-74) | punti 2 |

b) Lauree universitarie di seguito indicate:

- | | |
|--|-----------|
| 1) laurea nell'ambito delle facoltà di ingegneria e architettura | punti 1 |
| 2) laurea in scienze e tecnologie della navigazione (L-28) | punti 1 |
| 3) laurea in scienze biologiche (L-13) | punti 0,5 |
| 4) laurea in scienze e tecnologie agrarie e forestali (L-25) | punti 0,5 |
| 5) laurea in scienze e tecnologie chimiche (L-27) | punti 0,5 |
| 6) laurea in scienze geologiche (L-34) | punti 0,5 |

Sono, altresì, valutati i titoli universitari conseguiti secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparati ai sensi dei decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009.

- c) Diploma di istituto tecnico – Settore Tecnologico – Indirizzo Trasporti e Logistica – Tutte le articolazioni punti 1

Sono, altresì, valutati i titoli di studio equiparati ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 88.

- d) Diploma di specializzazione conseguito al termine di un corso di specializzazione istituito dalle Università punti 0,50
e) Master universitario di II livello punti 0,40
d) Diploma di specializzazione conseguito al termine di un corso di specializzazione istituito dalle Università punti 0,50
e) Master universitario di II livello punti 0,40
f) Master universitario di I livello punti 0,25
g) Conoscenza lingua inglese, certificata QCER:
1) livello C2 punti 3
2) livello C1 punti 2
3) livello B2 punti 1

Parte II – Titoli aeronautici

Pilota di aereo (80%):

- a) Brevetto di pilota di elicottero rilasciato da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 2
b) Licenza di pilota di elicottero di linea (ATPL/H) o commerciale (CPL/H) punti 2
c) Licenza di pilota privato di elicottero (PPL/H) o di aereo (PPL/A) punti 1
d) Abilitazione IR *current* punti 0,5
e) Ciascuna abilitazione Type Rating su aereo bimotore in dotazione al Corpo punti 0,5
f) Licenza di manutentore aeronautico (LMA), rilasciata secondo la normativa EASA punti 0,25

Pilota di elicottero (80%):

- a) Brevetto di pilota di aereo rilasciato da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 2
b) Licenza di pilota di aereo di linea (ATPL/A) o commerciale (CPL/A) punti 2
c) Licenza di pilota privato di elicottero (PPL/H) o di aereo (PPL/A) punti 1
d) Abilitazione IR *current* punti 0,5
e) Ciascuna abilitazione Type Rating su elicottero bimotore in dotazione al Corpo punti 0,5



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- | | |
|---|------------|
| f) Licenza di manutentore aeronautico (LMA), rilasciata secondo la normativa EASA | punti 0,25 |
|---|------------|

Pilota di aereo (20%)

- | | |
|---|------------|
| a) Brevetto di pilota aereo rilasciato da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato | punti 2 |
| b) Licenza di pilota di aereo di linea (ATPL/A) | punti 2 |
| c) Brevetto di pilota di elicottero rilasciato da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato | punti 2 |
| d) Licenza di pilota di elicottero di linea (ATPL/H) o commerciale (CPL/H) | punti 2 |
| e) Licenza di pilota privato di elicottero (PPL/H) o di aereo (PPL/A) | punti 1 |
| f) Abilitazione IR <i>current</i> | punti 0,5 |
| g) Ciascuna abilitazione Type Rating su aereo bimotores in dotazione al Corpo | punti 0,5 |
| h) Licenza di manutentore aeronautico (LMA), rilasciata secondo la normativa EASA | punti 0,25 |

Pilota di elicottero (20%)

- | | |
|--|------------|
| a) Brevetto di pilota elicottero rilasciato da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato | punti 2 |
| b) Licenza di pilota di elicottero di linea (ATPL/H) | punti 2 |
| c) Brevetto di pilota di aereo rilasciato da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato | punti 2 |
| d) Licenza di pilota di aereo di linea (ATPL/A) o commerciale (CPL/A) | punti 2 |
| e) Licenza di pilota privato di elicottero (PPL/H) o di aereo (PPL/A) | punti 1 |
| f) Abilitazione IR <i>current</i> | punti 0,5 |
| g) Ciascuna abilitazione Type Rating su elicottero bimotores in dotazione al Corpo | punti 0,5 |
| h) Licenza di manutentore aeronautico (LMA), rilasciata secondo la normativa EASA | punti 0,25 |

Ai fini della valutazione dei titoli di studio, i punteggi sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale. I punteggi dei titoli del presente comma sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4 punti. A tale punteggio si aggiunge quello attribuito alla conoscenza della lingua inglese.

Ai titoli aeronautici è attribuito un solo punteggio per ogni categoria di aeromobile e abilitazione, e, in caso di possesso di più titoli aeronautici, è computato soltanto quello a cui corrisponde il punteggio più alto.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti alla data di scadenza del termine previsto nei bandi per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni.

Per ciascuna selezione interna, le commissioni esaminatrici di cui all'articolo 4 del presente bando redigono, sulla base del punteggio dei titoli, una graduatoria provvisoria, prendendo in considerazione tutti i candidati aventi i requisiti richiesti.

Art. 6

Accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale

I candidati in posizione utile nelle graduatorie provvisorie, pari al doppio dei posti messi a concorso, sono sottoposti agli accertamenti finalizzati alla verifica dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso al ruolo dei piloti di aeromobile, anche con riferimento agli aspetti motivazionali.

L'accertamento dei requisiti di idoneità psico-attitudinale è svolto dalle commissioni esaminatrici di cui all'articolo 4, integrate da un dirigente e da un direttivo medico degli uffici per le attività sanitarie del Dipartimento. Le commissioni possono avvalersi di centri di selezione dell'Aeronautica militare o di altri enti competenti nonché di personale esperto dell'Aeronautica militare.

L'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività di volo è effettuato presso l'Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare (IMAAM), ovvero presso Centri aeromedici riconosciuti ai sensi della normativa emessa dall'*European aviation safety agency* (EASA) ed è coordinato dalle summenzionate commissioni esaminatrici.

Le procedure di visita medica in ambito militare del personale del Corpo nazionale addetto ai servizi di aeronavigazione sono definite dal Servizio sanitario del Comando logistico dell'Aeronautica militare, in conformità a quanto previsto nella direttiva tecnica del Servizio sanitario del Comando logistico dell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 195 *-bis* del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Le procedure per il rilascio dell'idoneità medica per gli equipaggi dell'aviazione civile sono stabilite nel Regolamento di esecuzione (UE) 2019/27 della Commissione del 19 dicembre 2018 e nelle relative *Acceptable means of compliance (AMC) – Annex 1*.

Art. 7

Graduatorie per l'ammissione ai corsi di formazione

Per la selezione interna di cui all'articolo 1, punto 1 del presente bando, la Commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio dei titoli, e previo accertamento dei requisiti di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

idoneità fisica, psichica e attitudinale, la graduatoria definitiva per l'ammissione al corso di formazione basico per il rilascio del brevetto di pilota di aeromobile.

Per la selezione interna di cui all'articolo 1, punto 2 del presente bando, la commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio dei titoli, e previo accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, la graduatoria definitiva per l'ammissione al corso di formazione avanzato per il rilascio del brevetto di pilota di aeromobile.

Accedono ai corsi di formazione i candidati utilmente collocati, in misura non superiore a due volte i posti messi a selezione.

I posti eventualmente rimasti vacanti nella procedura selettiva di cui al punto 2 dell'articolo 1 sono devoluti ai partecipanti alla procedura selettiva di cui al punto 1 del medesimo articolo.

A parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.

Le graduatorie per l'ammissione ai corsi di formazione di cui ai paragrafi precedenti sono approvate con decreto del Capo del Dipartimento e sono pubblicate sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.

Art. 8

Corso di formazione basico e graduatoria finale

Il corso di formazione basico per il rilascio del brevetto di pilota di aeromobile, organizzato dalla Direzione Centrale per la Formazione, ha durata non inferiore a quattro mesi e si svolge presso le scuole del Ministero della difesa, oppure presso una *Approved training organization* (ATO), ai sensi delle direttive dell'*European aviation safety agency* (EASA). Le modalità di svolgimento del corso, le assenze ammesse, le verifiche intermedie e l'esame finale sono individuate e disciplinate dalle predette strutture di formazione.

Il superamento dell'esame finale, presso le strutture di cui al paragrafo precedente, è riconosciuto ai fini dell'accertamento delle capacità tecnico-professionali acquisite e dell'idoneità ad assolvere le specifiche funzioni del ruolo dei piloti di aeromobile del Corpo nazionale.

La commissione esaminatrice, sulla base degli esiti dell'esame finale, redige la graduatoria di merito della selezione interna. Il Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica, e, qualora non in contrasto con quanto sopra, dei titoli di cui all'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

I titoli di preferenza devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso.

Non sono valutati i titoli di preferenza non dichiarati nella domanda di partecipazione al citato concorso.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Non sono, altresì, valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal presente bando ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine di seguito indicato nel presente articolo.

Al fine di consentire lo svolgimento degli accertamenti d'ufficio, coloro che nella domanda di partecipazione hanno dichiarato di possedere titoli di preferenza, devono trasmettere, ad integrazione della domanda, dichiarazioni sostitutive, comprensive degli elementi indispensabili per lo svolgimento delle verifiche necessarie, redatte ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.

Tali dichiarazioni sostitutive dovranno essere obbligatoriamente caricate al momento di presentazione della domanda.

La graduatoria finale è approvata con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.

Al personale del Corpo nazionale vincitore della procedura selettiva è rilasciato il brevetto di pilota di elicottero o il brevetto di pilota di aereo, in relazione alla tipologia di corso di formazione svolto.

Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazione di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.

La graduatoria di cui al presente articolo determinerà la scelta sede.

Art. 9

Corso di formazione avanzato e graduatoria finale

Il corso di formazione avanzato per il rilascio del brevetto di pilota di aeromobile ha durata non inferiore a un mese, si svolge presso le strutture del Corpo nazionale oppure presso strutture non di pertinenza del Corpo nazionale ed è finalizzato all'acquisizione dell'abilitazione sul tipo di aeromobili in dotazione al Corpo nazionale e all'accertamento delle competenze teoriche sulle materie aeronautiche inerenti al volo e agli aeromobili, della condotta in volo degli stessi e delle tecniche di pilotaggio, nonché dell'attitudine degli allievi allo svolgimento della professione di pilota di aeromobile del Corpo nazionale.

Durante il corso di formazione, organizzato dalla Direzione centrale per la Formazione, gli allievi sostengono verifiche intermedie, teoriche e pratiche.

Al termine del corso, gli allievi sostengono un esame finale. L'ammissione all'esame finale è subordinata al superamento di tutte le verifiche intermedie. L'esame finale è articolato in una prova teorica, una prova pratica e una prova orale. La prova teorica si svolge mediante la risoluzione di quesiti a risposta multipla o sintetica. La prova pratica è effettuata in volo o su simulatore di volo (FFS) o su dispositivo di addestramento (FTD o FNPT). Le prove dell'esame finale sono finalizzate ad accertare le competenze tecnico-professionali afferenti alla specialità.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Con decreto del Direttore Centrale per la Formazione, d'intesa con il Direttore Centrale per l'Emergenza, il Soccorso Tecnico e l'Antincendio Boschivo, sono individuate, nell'ambito delle finalità indicate dal presente articolo, le ulteriori misure attuative e di dettaglio.

La commissione esaminatrice di cui all'articolo 1, punto 2, attribuisce un punteggio, espresso in trentesimi, alla prova teorica, alla prova pratica e alla prova orale. Il voto finale risulta dalla media dei punteggi delle tre prove. Per il superamento dell'esame, l'allievo deve riportare un punteggio di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) in ogni prova.

La commissione esaminatrice, sulla base degli esiti dell'esame di fine corso, redige la graduatoria di merito della selezione interna. Il Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, nell'ordine, dell'anzianità di qualifica, dell'anzianità di servizio e della maggiore età anagrafica e, qualora non in contrasto con quanto sopra, dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

I titoli di preferenza devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso.

Non sono valutati i titoli di preferenza non dichiarati nella domanda di partecipazione al citato concorso.

Non sono, altresì, valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal presente bando ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine di seguito indicato nel presente articolo.

Al fine di consentire lo svolgimento degli accertamenti d'ufficio, coloro che nella domanda di partecipazione hanno dichiarato di possedere titoli di preferenza, devono trasmettere, ad integrazione della domanda, dichiarazioni sostitutive, comprensive degli elementi indispensabili per lo svolgimento delle verifiche necessarie, redatte ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.

Tali dichiarazioni sostitutive dovranno essere obbligatoriamente caricate al momento di presentazione della domanda.

La graduatoria finale è approvata con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.

Al personale del Corpo nazionale collocato in posizione utile nella graduatoria finale il Capo del Corpo nazionale rilascia il brevetto di pilota di elicottero o il brevetto di pilota di aereo del Corpo nazionale, in relazione alla tipologia di corso di formazione svolto.

Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazione di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.

La graduatoria di cui al presente articolo determinerà la scelta sede.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Art. 10

Dimissioni ed espulsioni dai corsi di formazione basico e avanzato

È dimesso dal corso di formazione basico il personale che:

- a. dichiara di rinunciare al corso;
- b. non supera le verifiche intermedie e l'esame finale, previsti dall'articolo 8 del presente bando;
- c. è stato per qualsiasi motivo assente dal corso o temporaneamente inidoneo al volo per un numero di giorni, anche non consecutivi, superiore a quanto previsto dalle strutture di formazione di cui all'articolo 8, salvi i casi dovuti a infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio e i casi determinati da maternità. Nell'ipotesi di assenza o temporanea inidoneità al volo dovuta a infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione. Nell'ipotesi di assenza o temporanea inidoneità al volo determinate da maternità, le allieve sono ammesse a partecipare di diritto al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia di congedo di maternità e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione.

È dimesso dal corso di formazione avanzato il personale che:

- a. dichiara di rinunciare al corso;
- b. non supera le verifiche intermedie di cui all'articolo 9;
- c. non supera l'esame di fine corso di cui all'articolo 9;
- d. è stato per qualsiasi motivo assente dal corso o temporaneamente inidoneo al volo per un numero di giorni, anche non consecutivi, superiore al 20 per cento dei giorni di durata del corso, salvi i casi dovuti a infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio e i casi determinati da maternità. Nell'ipotesi di assenza o temporanea inidoneità al volo dovute a infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione. Nell'ipotesi di assenza o temporanea inidoneità al volo determinate da maternità, le allieve sono ammesse a partecipare di diritto al primo corso successivo ai periodi di assenza dal



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

lavoro previsti dalle disposizioni in materia di congedo di maternità e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione.

È espulso dai corsi di formazione, basico e avanzato, il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria.

I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del Direttore Centrale per la Formazione.

Il personale ammesso a ripetere i corsi di formazione, basico e avanzato, per infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, o per maternità, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.

Art. 11

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D. Lgs n.101 del 2018 e ss.mm.ii., concernente il “Codice in materia di protezione dei dati personali (recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)” e successive modificazioni, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio V Concorsi Interni – Roma e trattati, anche attraverso procedure informatizzate, per le finalità di gestione della procedura concorsuale.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione e dei titoli valutabili.

L'interessato gode dei diritti del citato riferimento normativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, limitare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio Concorsi Interni – Via Cavour 5 – 00184 Roma. L'interessato può, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali o ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Art. 12

Accesso agli atti

I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il responsabile del procedimento concorsuale è il Dirigente dell'Ufficio V – Concorsi Interni della Direzione Centrale per le Risorse Umane.

Art. 13

Disposizioni Finali

Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa vigente in materia e le altre disposizioni specifiche di settore vigenti al momento della pubblicazione del bando.

Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PREFETTO
f.to Visconti